



Disciplinare Albo operatori economici

DISCIPLINARE PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO OPERATORI ECONOMICI SOTACARBO SpA

Art. 1 Oggetto

Con il presente Disciplinare la Sotacarbo S.p.A intende pubblicizzare le modalità di costituzione e di gestione dell'Albo operatori economici (fornitori e consulenti). Detto Albo sarà utilizzato quale strumento per la selezione dei soggetti economici che intendono partecipare alle procedure, poste in essere dalla Sotacarbo S.p.A, di affidamento di forniture, servizi o lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie mediante affidamento diretto o a mezzo di gara informale (procedura negoziata senza previa indicazione di bando di gara).

Art. 2 Gestione

La gestione dell'Albo compete all'Ufficio bandi e gare.

Art. 3 Soggetti ammessi

Il requisito minimo per l'iscrizione all'Albo per tutti gli operatori economici è costituito dall'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016.

I soggetti iscrivibili all'Albo operatori economici di Sotacarbo S.p.A. saranno classificati in sezioni differenti (beni, servizi, lavori, servizi tecnici) e categorie merceologiche o tipologia di lavori, sulla base dell'elenco di cui all'Allegato C, in relazione alla tipologia di lavori o alla categoria di forniture di beni e servizi oggetto della propria attività, ciò al fine di rendere più agevole alla Sotacarbo S.p.A., l'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure di appalto.

Le pubblicazioni di cui al successivo Art. 5, la diffusione della documentazione richiamata nel presente Disciplinare e l'istituzione dell'Albo operatori economici, non costituiscono in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di appalto.

Con la procedura descritta nel presente Disciplinare non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi. La domanda d'iscrizione all'Albo operatori economici di cui al successivo Art. 5, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo operatori economici, senza la costituzione di alcun vincolo in capo alla Sotacarbo S.p.A per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo Albo rappresenta per Sotacarbo S.p.A unicamente uno strumento da utilizzare nell'attività propedeutica alle procedure di appalto (mediante affidamento diretto o gara informale) di lavori e forniture di valore infra-comunitario.

Art. 4 Requisiti di qualificazione

1. Con riferimento a professionisti, titolari di ditte individuali, componenti di organi amministrativi e soci di società, consorzi e altri enti collettivi, con i quali la Società intrattenga rapporti continuativi, ovvero rapporti che abbiano ad oggetto prestazioni di importo rilevante (superiori ai 10.000 euro), ovvero che prevedano lo svolgimento di compiti di elevata complessità o implicanti rilevante responsabilità o di controllo con riferimento alle attività a rischio corruttivo e di commissione di reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (*c.d. fornitori/consulenti rilevanti*), in conformità e ad integrazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, la Società prevede i seguenti requisiti di qualificazione:



Disciplinare Albo operatori economici

- a) il non essere stato sottoposto a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia;
 - b) il non essere sottoposto all'applicazione di misure cautelari, il non aver riportato condanne, ancorché con pronuncia non definitiva, comprese quelle previste dall'art. 444 c.p.p., per delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, auto-riciclaggio e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
 - c) il non essere stato sottoposto all'applicazione di misure cautelari, il non aver riportato condanne, ancorché con pronuncia non definitiva, comprese quelle previste dall'art. 444 c.p.p., per taluno degli altri reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.
2. Per le società, consorzi e altri enti collettivi, con i quali la Società intrattenga rapporti continuativi, ovvero rapporti che abbiano ad oggetto prestazioni di importo rilevante (superiori ai 10.000 euro), ovvero che prevedano lo svolgimento di compiti di elevata complessità o implicanti rilevante responsabilità o di controllo con riferimento alle attività a rischio corruttivo e di commissione di reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 (*c.d. fornitori/consulenti rilevanti*), costituisce requisito di qualificazione il non aver riportato condanne a sanzioni interdittive e pecuniarie ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
3. Nel processo di selezione delle imprese fornitrici, verrà inoltre valutato positivamente:
- a) l'aver progettato e implementato un sistema di prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 con nomina dell'Organismo di Vigilanza;
 - b) l'aver conseguito il rating di legalità.
4. Quanto sopra vale per tutti i soggetti dianzi citati, ad eccezione di quelli sottoposti a vigilanza pubblica che garantisca la sussistenza dei requisiti di cui sopra e l'assenza delle situazioni sopra descritte, ovvero iscritti ad Albi o già in possesso abilitazioni o certificazioni che provino la sussistenza dei requisiti di cui sopra e l'assenza delle situazioni sopra descritte.
5. I requisiti devono essere posseduti al momento della richiesta di iscrizione all'Albo e mantenuti al momento della presentazione dell'offerta, della stipulazione del contratto e durante l'esecuzione della prestazione che ne forma oggetto.
6. Non possono essere iscritti nell'Albo operatori economici, e sono comunque soggetti ad immediata cancellazione, con contestuale comunicazione all'Organo amministrativo, nonché all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile Anticorruzione della Società gli operatori economici:
- a) in capo ai quali vengano meno i requisiti di cui sopra;
 - b) che rifiutino di sottoscrivere l'autocertificazione di cui al successivo art. 5 comma 1 ovvero che nella stessa abbiano dolosamente dichiarato il falso o omesso dolosamente informazioni rilevanti;
 - c) che rifiutino di impegnarsi ad effettuare la comunicazione di cui al successivo art. 5 comma 2 o che abbiano omesso di effettuarla al verificarsi delle situazioni ivi indicate;
 - d) che rifiutino di assumere gli impegni di cui al successivo art. 5 comma 3 o che abbiano gravemente violato gli obblighi ivi indicati;
 - e) nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che si trovino nelle situazioni sopra indicate, ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - f) che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituiti soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o con finalità di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o

utilità di provenienza illecita, auto-riciclaggio o per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

g) che risultino privi di rapporti con aziende di credito;

h) a nome o per conto dei quali intervengano nelle trattative commerciali persone od enti privi di legittimazione;

i) con riferimento ai quali si verifichino, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali, mutamenti significativi del settore di attività, mutamenti repentini riguardo alle dimensioni della società o al patrimonio della società o dei soci;

j) che omettano di consegnare, qualora richiesto, il certificato penale generale, il certificato dei carichi pendenti, il certificato antimafia o la relativa autocertificazione;

k) che non abbiano ottenuto l'iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.1 commi dal 52 al 57, della Legge n. 190/2012 e D.P.C.M. 18 aprile 2013 (c.d. "white list");

l) che omettano di esibire il DURC, qualora richiesto;

m) che omettano di consegnare documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

7. Fermo restando il disposto di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, l'assenza dei requisiti di cui sopra o il verificarsi delle situazioni dianzi descritte incide in modo rigorosamente negativo sulla valutazione di affidabilità dell'operatore economico, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati, supportate da evidenze documentali, siano tali da neutralizzare il giudizio negativo, secondo l'insindacabile parere espresso dall'Organo amministrativo della Società.

Art. 5 Documentazione necessaria per la qualificazione

1. La qualificazione dell'operatore economico avverrà sulla base di una autocertificazione da sottoscrivere al momento della richiesta di iscrizione all'Albo, nella quale l'interessato dichiara di possedere i requisiti di cui all'art. 4, c. 1, c. 2, c. 3 nonché, in alternativa, quando ritenuto necessario, dalle risultanze del certificato penale, del certificato dei carichi pendenti o del certificato antimafia, ovvero da altre evidenze documentali.

2. Gli operatori economici, al momento della richiesta di iscrizione all'Albo, sottoscrivono un impegno, pena la risoluzione dei rapporti contrattuali in corso, di comunicare senza indugio la sottoposizione a procedimenti di applicazione di misure di prevenzione o a procedimenti penali per delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, auto-riciclaggio e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata, o il venir meno degli altri requisiti di cui sopra e il verificarsi delle altre situazioni sopra descritte, nonché la variazione di dati riportati sui certificati camerali, con particolare riferimento al mutamento della compagine sociale.

3. Gli operatori economici, inoltre, al momento della richiesta di iscrizione all'Albo, sottoscrivono un impegno a rispettare le norme di legge che regolano lo svolgimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale, ivi comprese quelle in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e malattie professionali e quelle in materia ambientale, nonché i principi e precetti comportamentali contenuti nel Codice Etico e i protocolli comportamentali contenuti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Modello di organizzazione,

gestione e controllo adottato dalla Società, posti rispettivamente a presidio dei rischi di comportamenti corruttivi e di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

La documentazione in formato cartaceo necessaria per l'iscrizione è disponibile presso la sede di Sotacarbo S.p.A. sita in Loc. Grande Miniera di Serbariu, Carbonia, presso l'Ufficio bandi e gare. In alternativa è possibile consultare e scaricare la stessa dal sito www.sotacarbo.it.

La documentazione è composta da:

- Disciplinare per la costituzione dell'Albo operatori economici
- Allegato A e A1: Domanda di iscrizione nell'Albo operatori economici
- Allegato B: Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla camera di commercio
- Allegato C: Categorie merceologiche
- Patto d'integrità
- Regolamento Acquisti

La documentazione ufficiale è quella depositata presso la sede di Sotacarbo S.p.A. Qualora si riscontrassero difformità tra detta documentazione e quella scaricabile dal profilo informatico della Società, prevarrà quella ufficiale.

Art.6 Domanda iscrizione Albo operatori economici

Tutti coloro che vorranno essere iscritti all'Albo operatori economici istituito dalla Sotacarbo S.p.A, dovranno presentare apposita domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione prevista dal presente Disciplinare, precisando la sezione nella quale chiedono di essere iscritti, le categorie merceologiche delle forniture nonché le tipologie di lavori e la classe (o le classi) di importo. L'operatore economico che ne fa richiesta può essere iscritto esclusivamente per le Sezioni e Categorie rientranti nel proprio oggetto sociale o Albo e/o Collegio professionale di appartenenza.

La domanda ed i suoi allegati dovranno essere redatti in lingua italiana ed essere contenuti in un unico plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura riportante l'indicazione "Candidatura iscrizione all'Albo operatori economici Sotacarbo S.p.A".

Detti plichi dovranno essere spediti tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

Sotacarbo S.p.A

Loc. Grande Miniera di Serbariu

09013 Carbonia (CI);

Gli stessi potranno essere consegnati a mano in busta chiusa all'Ufficio bandi e gare della Sotacarbo S.p.A sito presso la Loc. Grande Miniera di Serbariu- 09013 Carbonia (CI), (rispettando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9:00-13:00).

Si precisa che in caso d'invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati la dicitura "Candidatura iscrizione all'Albo operatori economici Sotacarbo S.p.A", dovrà essere apposta anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico contenente la Domanda di iscrizione e l'ulteriore documentazione prevista.

L'invio del plico contenente la domanda d'iscrizione e la documentazione allegata è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Sotacarbo S.p.A. ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga a destinazione.

Eventuale invio per posta elettronica sotacarbo@pec.sotacarbo.it
e per conoscenza all'indirizzo bandiegare@sotacarbo.it

Le richieste di informazioni possono essere indirizzate, in forma scritta, all'Ufficio bandi e gare. Sarà fornita risposta anche solo tramite posta elettronica agli indirizzi di riferimento indicati dal fornitore nella domanda d'iscrizione.

Art. 7 Documentazione da presentare ai fini dell'iscrizione

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo operatori economici devono, pena il rigetto della domanda di ammissione, presentare la seguente documentazione, contenuta nel plico di cui al precedente Art. 6:

1. il presente Disciplinare firmato in ogni pagina per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;
2. la domanda d'iscrizione all'Albo operatori economici redatta utilizzando il formato (Allegato A/A1) scaricabile dal sito web www.sotacarbo.it con allegata copia del documento d'identità del soggetto che sottoscrive la domanda;
3. la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, del certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., utilizzando preferibilmente l'Allegato B attestante l'attività specifica per la quale l'operatore economico richiede l'iscrizione, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentarlo ed impegnarlo nonché l'ubicazione della sua sede legale e delle sue unità o, in alternativa, il certificato di iscrizione all'Albo professionale di riferimento;
4. l'Allegato C – Categorie merceologiche - debitamente compilato e firmato in ogni sua parte;
5. il Patto d'integrità debitamente sottoscritto per accettazione;
6. per i soli servizi di consulenza giuridico-legale, finanziaria, tributaria e fiscale dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'iscrizione ad apposito Albo e/o Collegio professionale e, in allegato, Curriculum Vitae nonché documentazione attestante la fattispecie degli incarichi svolti per conto di soggetti privati o della Pubblica Amministrazione inerenti la tipologia di servizio per la quale si chiede la qualificazione;
7. idonee referenze bancarie, preferibilmente due, dalle quali risulti la capacità di ricorso al credito;
8. certificazione di qualità e/o di gestione ambientale qualora il soggetto richiedente l'iscrizione ne sia in possesso;
9. per i soli lavori, eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione. In alternativa, potrà essere resa idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, riportante i medesimi dati, con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la predetta dichiarazione;

È facoltà del richiedente presentare dichiarazione di implementazione del sistema di prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, la relazione di nomina dell'OdV e l'ottenimento del rating di legalità nonché ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa.

Sotacarbo S.p.A. si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta:

- dal singolo professionista, se si tratta di libero professionista;
- da ciascun professionista associato, se si tratta di associazione professionale;
- dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
- dal socio, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o Consorzio.

Art. 8 Valutazione e verifica della documentazione

Una commissione, appositamente costituita dalla Sotacarbo S.p.A., composta da personale avente specifiche competenze, esaminerà la completezza e la correttezza delle domande d'iscrizione e della documentazione ad esse allegata.

La procedura d'iscrizione è formalmente identica per tutti i soggetti indicati al precedente Art. 2 del presente Disciplinare.

L'ammissione della domanda d'iscrizione, ovvero l'inammissibilità della stessa per carenza dei requisiti, verrà comunicata in forma scritta a ciascun richiedente l'iscrizione stessa.

Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta, potranno essere richieste le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti ed i termini resteranno sospesi. È vietata la presentazione della domanda d'iscrizione per la medesima categoria a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi.

È vietata la presentazione della domanda d'iscrizione da parte di soci, amministratori ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'Albo operatori economici.

Sotacarbo S.p.A. procederà al rigetto della domanda d'iscrizione nel caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente Art. 4, ed anche nel caso in cui non venga fornito anche uno solo dei documenti di cui all'Art. 7 ovvero la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di essi.

Sotacarbo S.p.A. si riserva di fare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i., relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

Art. 9 Criterio di scelta del Fornitore

Le modalità di selezione dei soggetti economici iscritti all'Albo sarà effettuato sulla base di quanto previsto dal "Regolamento Aziendale n.4 Acquisti".

Ogniqualvolta Sotacarbo S.p.A. intende aggiudicare un appalto per lavori, servizi e forniture procede con l'invitare almeno il numero minimo di operatori economici previsti dalla normativa vigente e iscritti nella specifica categoria. Nel caso in cui la specifica categoria da utilizzare non ricomprenda il numero minimo di operatori da invitare, è facoltà di Sotacarbo S.p.A. integrare tale numero con altri operatori professionisti individuati a seguito di apposita indagine di mercato, per raggiungere il numero minimo previsto.

Il meccanismo di funzionamento dell'Albo è quello della rotazione secondo l'ordine preconstituito in base al momento della ricezione della domanda di prima iscrizione ovvero di rinnovo all'Albo, risultante dal protocollo in ingresso.

In sede di esperimento di particolari procedure Sotacarbo S.p.A si riserva di richiedere ulteriore documentazione oltre a quella già presentata ai fini dell'iscrizione all'Albo.

Art. 10 Valutazione degli operatori economici

La valutazione degli operatori economici, a prestazione avvenuta, viene curata dall'Ufficio bandi e gare in base ai feedback provenienti dal RUP e/o dai richiedenti/destinatari dell'affidamento (secondo il criterio dell'esatto adempimento).

Art. 11 Soggetti non iscritti

La società può intrattenere rapporti con soggetti non iscritti all'Albo degli operatori economici nei seguenti casi:

1. urgenza imprevedibile;
2. prestazioni di importo inferiore a € 500;
3. conferimento di incarichi legali di rappresentanza e assistenza in giudizio o consulenza e assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, in quanto non rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

- Nei casi di cui al punto 1, se trattasi di fornitore/consulente rilevante, il contratto deve contenere l'impegno ad effettuare quanto prima la dichiarazione di cui al superiore art. 5 comma 2, ovvero a presentare richiesta di iscrizione all'Albo; l'Ufficio Bandi e gare è competente a verificare quanto sopra, segnalando l'eventuale rifiuto o inadempimento all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile Anticorruzione della Società.

- Nei casi di cui ai punti 2 e 3, l'Ufficio Bandi e gare può comunque invitare, anche su indicazione del RUP, l'operatore economico ad iscriversi all'Albo.

Art. 12 Risoluzione del contratto per inadempimento

Il contratto contiene la previsione che l'avvenuta cancellazione dall'Albo, nonché l'inadempimento di taluno degli impegni di cui all'art. 2 comma 1 dei Patti di integrità, comporta la risoluzione del contratto per inadempimento, salvo che la Società decida di non avvalersi della clausola e di proseguire il rapporto al fine di evitare pregiudizi sotto il profilo organizzativo o economico.

Art. 13 Validità

L'Albo operatori economici ha durata triennale, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul profilo informatico della Sotacarbo S.p.A.

L'Albo operatori economici è "istituzionalmente aperto", quindi costantemente aggiornato alle richieste di iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti e la Società si impegna ad aggiornarlo periodicamente.

L'iscrizione all'Albo è soggetta a revisione annuale: i soggetti economici iscritti all'Albo avranno l'onere di riconfermare la propria iscrizione nei 30 giorni che precedono la scadenza annuale della propria iscrizione all'Albo. A tal fine dovrà essere presentata la dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati, nonché copia del bilancio dell'ultimo esercizio finanziario.

I soggetti economici iscritti avranno l'obbligo in ogni caso di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese a Sotacarbo S.p.A. in fase di domanda di iscrizione, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica.

Sotacarbo S.p.A. si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese, adottando gli opportuni provvedimenti.

Art. 14 Sospensione dall'Albo operatori economici

La sospensione del fornitore dall'Albo ha luogo per la durata di un anno nel caso in cui per cinque volte, nell'arco del triennio d'iscrizione, non abbia presentato offerta a seguito dell'invito a gara informale.

Ove il fornitore interessato si renda responsabile, nell'arco di un anno contrattuale, di più di una inadempienza nell'esecuzione dell'attività affidatagli, Sotacarbo S.p.A. potrà a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'Albo.

La sospensione potrà essere altresì disposta qualora il Fornitore abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con Sotacarbo S.p.A. fino al termine del procedimento stesso.

Della sospensione dall'Albo viene data comunicazione, in forma scritta, al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

Art. 15 Radiazione dall'Albo operatori economici

La radiazione dall'Albo operatori economici dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:

1. mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti d'iscrizione;
2. mancato rinnovo alla scadenza della validità dell'iscrizione;
3. mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabili dal presente regolamento;
4. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
5. in caso di cessata attività;
6. in caso di espressa richiesta da parte del Fornitore.

La radiazione dall'Albo per uno dei suddetti motivi, sarà comunicata a mezzo posta certificata (sotacarbo@pec.sotacarbo.it) o fax al fornitore interessato.

Salvo il caso di cui al precedente punto 2, una nuova iscrizione non può essere presentata prima che siano decorsi dai 6 mesi ai 3 anni, a giudizio insindacabile della Società, dall'avvenuta cancellazione.

Art. 16 Struttura dell'Albo operatori economici

L'Albo operatori economici è articolato in 3 sezioni:

- Sezione 1): Forniture di beni
- Sezione 2): Forniture di servizi
- Sezione 3): Lavori
- Sezione 4): Servizi tecnici

Disciplinare Albo operatori economici

All'interno di ciascuna Sezione, l'Albo è articolato in macro-categorie merceologiche e tipologie di lavori secondo quanto risultante dall'elenco delle categorie merceologiche di beni, servizi e lavori, pubblicato sul sito www.sotacarbo.it ed allegato al presente Disciplinare (Allegato C).

Sulla base di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 Sotacarbo S.p.A comunica ai soggetti che intendono presentare domanda di iscrizione all'Albo operatori economici della Società quanto segue:

• **Trattamento dati forniti**

I dati forniti vengono acquisiti da Sotacarbo S.p.A. per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo operatori economici nonché quali mezzi da utilizzare nella selezione dei fornitori da invitare agli appalti di forniture di beni e/o servizi e/o lavori sottosoglia comunitaria.

• **Modalità del trattamento dei dati**

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate.

• **Non obbligatorietà del conferimento**

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Sotacarbo S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il Fornitore alla selezione dei soggetti da invitare nell'ambito delle procedure di appalto.

• **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere comunicati:

Ai componenti dell'Ufficio Amministrativo di Sotacarbo S.p.A. che cura il procedimento d'iscrizione all'Albo operatori economici.

Ad altri uffici della Società che svolgono attività attinente all'approvvigionamento di materiali; a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Sotacarbo S.p.A. in ordine a procedimenti di gara o per studi di settore o a fini statistici.

Ad altri Fornitori, portatori di interessi qualificati, che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

I dati conferiti dai fornitori limitatamente a denominazione/ragione sociale potranno essere diffusi tramite il sito web della Sotacarbo S.p.A.

• **Diritti del Fornitore interessato**

Il fornitore, è titolare dei diritti di cui dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003.

• **Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è Sotacarbo S.p.A., con sede in Loc. Grande Miniera di Serbariu, 09013 Carbonia (CI).

Carbonia, 22/09/2017

Il Presidente


SOTACARBO
SOCIETÀ PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO IN ENERGIE LOW CARBON S.P.A.
IL PRESIDENTE
Alessandro Lanza